



# COMUNE DI VALSINNI

Provincia di Matera

PEC: [comune.valsinni@cert.ruparbasillcata.it](mailto:comune.valsinni@cert.ruparbasillcata.it)

ORDINANZA n. **53** del 7 dicembre 2018

OGGETTO: TEMPI E MODALITA' DI FRUIZIONE "PARCO DEL DONATORE"

## IL SINDACO

**PREMESSO** che il *Parco Giochi del Donatore* sito in Piazza Carmine è stato realizzato per essere destinato alla fruizione da parte dell'intera cittadinanza ed in particolare allo svago ed ai giochi dei bambini;

**RICHIAMATA** la precedente ordinanza n. 34 del 05.08.2013 con la quale è stato fatto divieto, salvo che dalle ore 19.00 alle ore 21.30, di giocare a pallone in Piazza Carmine (Parco Giochi) precisando che l'uso del pallone deve essere, comunque, corretto e condotto con le dovute cautele in quanto la suddetta area non è un "campo di calcio" e, pertanto, il comportamento non deve arrecare danno ai beni pubblici o di privati, né molestare i passanti e/o le persone che sostano nella piazzetta;

**RITENUTO** doveroso ed urgente garantire a tutti i cittadini la possibilità di fruire dello spazio pubblico, assicurando la massima vivibilità e sicurezza;

**DATO ATTO** che è doveroso adottare idonee misure volte a garantire una più libera e salutare fruizione del Parco Giochi soprattutto da parte dei bambini con particolare necessità per quelle parti attrezzate disponendo determinati orari e divieti comportamentali;

**RITENUTO**, pertanto, definire una fascia oraria di utilizzo sempre nel rispetto delle norme di buon comportamento e disciplina che garantiscano la contemporanea fruizione del parco da parte dei "più piccoli" e delle persone anziane che sostano in detta area;

**ATTESO** che deve essere garantita la fruizione degli spazi pubblici o aperti al pubblico senza che si arrechi pregiudizio ai diritti fondamentali altrui;

**VISTI:**

- l'art. 50, comma 5 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, nel testo modificato dall'art. 8, comma 1 del D.L. 20/2/2017, n. 14;
- l'art. 7-bis del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, in materia di apparato sanzionatorio in caso di violazione delle ordinanze e dei regolamenti comunali;
- la Legge 24/11/1981, n. 689 e il relativo D.P.R. 29/7/1982, n. 571;

## ORDINA

L'orario di accesso al Parco del Donatore è il seguente:

- Orario Invernale (1° Ott / 31 Mar.): dalle ore 9,00 alle ore 20,00
- Orario Estivo (1° Apr. / 30 Sett.): dalle ore 9,00 alle ore 24,00

In tutta l'area del Parco Giochi, opportunamente delimitato e recintato, è espressamente vietato:

- sporcare, gettare immondizie, rifiuti, carte o altro al di fuori dei appositi cestini portarifiuti, nonché danneggiare panchine e attrezzature presenti all'interno dell'area;
- salire con i piedi sulle panchine fare rumori, schiamazzi o grida, specialmente durante le ore destinate al riposo delle persone;
- utilizzare i giochi in modo improprio e/o irregolare (es. salire sullo scivolo non esclusivamente dalle scalette, attorcigliare catena dell'altalena, salire in piedi sui giochini...);
- consumare bevande alcoliche di qualsiasi grado;
- scavalcare recinzioni e staccionate;
- fumare nell'area del parco;
- introdurre cani e animali di qualsiasi tipo ad eccezione dei cani guida per non vedenti;
- accendere fuochi liberi, gettare a diretto contatto con il terreno fiammiferi, mozziconi o altri oggetti che possano provocare incendi;
- l'uso di strumenti musicali o apparecchi per la riproduzione del suono come pure il disturbo della pubblica quiete con canti, grida, schiamazzi o altre immissioni sonore. Il Comune può autorizzare eventuali eccezioni (per attività culturali, manifestazioni, ecc.);
- utilizzare mezzi di spostamento muniti di ruote o rotelle azionati dalla sola forza fisica dell'utente come biciclette, pattini a rotelle, pattini in linea, monopattini, ecc.
- trattenersi all'interno del Parco Giochi al di fuori degli orari prescritti.
- è vietato il gioco della palla, salvo che per i ragazzi fino ai 12 anni purché usino la dovuta attenzione non essendo il parco un campo idoneo per il gioco del calcio.
- l'utilizzo dei giochi e fare rumori, schiamazzi o grida, durante le ore destinate al riposo delle persone: dalle ore 23.00 alle ore 08.00 e dalle ore 12.30 alle ore 15.30 nel periodo invernale e dalle 24.00 alle 8.00 e dalle 13.00 alle 17.00 nel periodo estivo.

**Norme di comportamento in genere:**

Fatte salve le attività espressamente autorizzate dall'Amministrazione Comunale, nel Parco Pubblico valgono, in aggiunta alle prescrizioni sopra citate, i divieti di cui ai seguenti punti:

L'area è destinata per sua natura alla sola circolazione pedonale con espresso divieto d'accesso e circolazione per i veicoli a motore e di quei mezzi simili a veicoli (con motori a scoppio o elettrici). Eccezione alla regola del divieto generale d'accesso e circolazione veicolare è ovviamente fatta per i mezzi di primo intervento e del servizio di manutenzione. Fatta eccezione per i mezzi di primo intervento, la circolazione all'interno dell'area (veicoli dei servizi di manutenzione o veicoli eccezionalmente e preventivamente autorizzati dall'Amministrazione per particolari e motivate esigenze) può avvenire unicamente a passo d'uomo.

## AVVERTE

- Le attrezzature per il gioco presenti nel Parco possono essere utilizzate solo dai bambini di età non superiore ad anni dodici.
- Il libero uso da parte dei bambini dei giochi e delle attrezzature è posto sotto la diretta sorveglianza e la responsabilità delle persone che li hanno in custodia, così come il loro uso improprio declina da ogni responsabilità l'Amministrazione Comunale.

## CONFIDA

Nel senso civico della stragrande maggioranza dei cittadini, fruitori del Parco invitando a farsi parte attiva nel prevenire azioni di degrado delle attrezzature, richiamando chi, mette in essere azioni non conformi e comunque a segnalare eventuali comportamenti vietati al Servizio di Polizia Locale.

## DISPONE

La presente ordinanza sarà resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio on line Comunale, e sarà divulgata mediante affissione al Parco stesso e tramite pubblicazione sul sito internet del Comune.

L'inosservanza della presente ordinanza, qualora il fatto illecito non sia già punito da altra norma di legge, è soggetto al pagamento di una somma da € 25,00 ad € 250,00, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria e con le modalità stabilite dalla legge 24/11/1981, n. 689 (pagamento in misura ridotta: € 50,00); in caso di recidiva, la sanzione è raddoppiata;

il trasgressore è comunque tenuto al ripristino dello stato dei luoghi a propria cura e spese.

Per l'irrogazione delle sanzioni pecuniarie e per tutti gli aspetti procedurali connessi, si rinvia a quanto previsto nei regolamenti comunali e a quanto previsto dalla Legge 689/81.

E' facoltà dell'Amministrazione Comunale chiedere l'ausilio di associazioni di volontariato per la custodia ed il controllo del rispetto alle disposizioni impartite.

Il Personale incaricato dell'Ufficio di Polizia Locale e le altre forze dell'ordine tutte sono incaricati del controllo dell'osservanza al presente atto. Con il presente atto vengono revocate tutte le precedenti ordinanze in materia di utilizzo del parco pubblico.

## ORDINA

L'invio di copia della presente Ordinanza alle Forze di Polizia operanti sul territorio, nonché alla Prefettura di Matera, alla Regione Basilicata Dipartimento Ambiente ed Energia, alla Provincia di Matera e all'A.S.L. Matera Servizio Veterinario.

## AVVERTE

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso amministrativo al Prefetto di Matera entro 30 giorni dalla pubblicazione.

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. della Basilicata entro 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

DALLA RESIDENZA MUNICIPALE 7/12/2018

F.to IL SINDACO (Gaetano CELANO)

